AMMINISTRAZIONI REGIONALI
www.amministrazioniregionali.it

# CASSAZIONE 18 GIUGNO 2020, N. 11842

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. VARRONE Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 24135/2015 proposto da:

lingegnere, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato S. P., rappresentato e difeso dagli avvocati F. D. G. G. C.I;

- ricorrente -

**CONTRO**

Assicurazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato R. R., che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

EDILIZIA 3M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. C., rappresentato e difeso dall'avvocato M. B. V.;

F.G.M., M.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. F., rappresentati e difesi dall'avvocato P. F.;

CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. F., rappresentato e difeso dall'avvocato Q. D. S.;

- controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per estinzione del ricorso principale V., EDILIZIA 3M, CONDOMINIO, inammissibilità ricorso incidentale F. + 1;

udito l'Avvocato C. M., con delega depositata in udienza degli Avvocati C. G. G., B. V. M., difensore del ricorrente e del resistente che ha chiesto estinzione del ricorso;

udito l'Avvocato F. G., con delega dell'Avvocato D. S. Q., difensore del Condominio, che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto dei ricorsi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- F.G.M. e M.M.L. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la società E.3M di T.M. & C. s.n.c., poi E. 3M s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento del tetto dello stabile condominiale comprendente due appartamenti di proprietà degli attori, posti all'ultimo piano del fabbricato, nonchè il condominio (OMISSIS) quale committente dei lavori, e l'ingegnere, direttore dei lavori nominato dal condominio stesso, al fine di ottenere il

risarcimento dei danni subiti alle pareti ed agli arredi degli appartamenti di loro proprietà a seguito di un violento temporale, allorchè, in assenza di idonea protezione del tetto in via di demolizione, l'acqua piovana aveva allagato completamente le soffitte del fabbricato ed era filtrata in detti appartamenti.

L'impresa edilizia chiamò in causa la Assicurazioni per essere garantita da questa in virtù del contratto assicurativo con essa stipulato, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di Lire 6229,20 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nelle unità immobiliari di loro proprietà. Il Condominio contestò la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., dichiarando di aver usato tutta la diligenza dovuta con la nomina di un direttore dei lavori, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle quote di spese condominiali per i lavori a loro carico. Il V. eccepì di non essere tenuto, in quanto direttore dei lavori, ad ordinare alla impresa appaltatrice l'adozione delle cautele necessarie per evitare danni a terzi, e comunque di aver vigilato costantemente sull'attività dell'impresa anche per la materia in questione nei limiti di ciò che era da lui esigibile.

Con sentenza del 19 gennaio 2010 il Tribunale adito, ravvisando la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c., tenuto conto che erano prevedibili durante i lavori di smantellamento del tetto precipitazioni piovose, li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati nella misura di Euro 7148,66 quanto al F.G., e di Euro 10448,35 quanto alla M., ed inoltre condannò la Assicurazioni, a tenere indenne l'Impresa Edilizia. Rigettò la domanda riconvenzionale del condominio. Condannò inoltre gli attori al pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 3217,12.

2.- La sentenza fu impugnata dal condominio nei confronti degli attori e degli altri convenuti. l'Impresa Edilizia ed l'ingegnere proposero appello incidentale e la Assicurazioni aderì all'appello della società assicurata.

La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò in solido l'Impresa Edilizia ed l'ingegnere a tenere indenne il condominio convenuto da quanto lo stesso avesse a pagare in forza della condanna intervenuta in primo grado. Condannò inoltre gli appellati al pagamento in favore del condominio della somma di Euro 4341,31 quanto al F.G. e di Euro 4310,30 quanto alla M., in base al rilievo che costoro, nella dichiarazione a verbale della riunione dell'assemblea condominiale del 27 dicembre 1999, dagli stessi sottoscritto - produzione ritenuta ammissibile ex art. 345 c.p.c., per la sua indispensabilità ai fini della decisione - avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l'ammontare del risarcimento loro spettante. La Corte giudicò irrilevante, ai fini di cui si tratta, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2002 che gli attori avevano prodotto quale prova dell'inesistenza del debito, non potendosi a detta scrittura attribuire il valore di confessione per mancanza dell'animus confitendi.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ingegnere. Hanno resistito con controricorso il F.G. e la M., che hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, come anche il condominio. L'Impresa Edilizia ha aderito al terzo motivo del ricorso del l'ingegnere resistendo con controricorso agli altri e proponendo ricorso incidentale autonomo. Hanno depositato memorie il l'ingegnere, il F.G. e la M., l'Impresa Edilizia nonchè il Condominio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Nelle more del giudizio l'Impresa Edilizia, il l'ingegnere, il condominio e la Assicurazioni hanno raggiunto un accordo con il quale hanno definito la controversia, depositando atti di rinuncia, sottoscritti dai procuratori speciali e regolarmente accettati dalle controparti, rispettivamente il l'ingegnere al ricorso principale e l'Impresa Edilizia ed il Condominio ai ricorsi incidentali.

A seguito di tali rinunce, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio relativamente ai predetti ricorsi, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

2.- Resta da esaminare il ricorso incidentale del F.G. e della M., che si fonda su di un unico motivo, con il quale si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, la omessa motivazione e l'omesso esame di documento decisivo ai fini della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare i ricorrenti incidentali a versare in favore del Condominio rispettivamente gli importi di Euro 4341,31 e di 4310,30, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, sul presupposto che vi sarebbe stato riconoscimento di debito in occasione del verbale di assemblea del 27 dicembre 1999. Detto documento - osservano i ricorrenti - non risulta prodotto dal Condominio nè con comparsa di costituzione e risposta nè con memoria ex art. 184 c.p.c., mentre sarebbe presente in atti un documento decisivo, costituito dal bilancio consuntivo al dicembre 2002 e relative ricevute di pagamento, dai quali emergerebbe l'inesistenza, a quella data, di ragioni creditorie del

Condominio nei confronti dei ricorrenti.

3.- La censura è priva di fondamento.

La produzione nel giudizio di appello da parte del Condominio di detto verbale, pacificamente sottoscritto dai ricorrenti, è stata correttamente ritenuta ammissibile dalla Corte di merito, avuto riguardo al suo carattere di indispensabilità ai fini del giudizio. Ed infatti, dallo stesso emerge che i ricorrenti avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l'ammontare del risarcimento loro spettante.

Correttamente, per converso, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante il bilancio consuntivo relativo al 2002, prodotto dai ricorrenti quale prova della inesistenza del debito. Tale documento non è invero configurabile nè come ricognizione di debito, essendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, nè come confessione, in quanto non sorretta dall'animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio.

4.- In definitiva, va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale del l'ingegnere ed ai ricorsi incidentali del Condominio (OMISSIS), Perugia, e della l'Impresa Edilizia. Deve invece essere rigettato il ricorso incidentale del F.G. e della M.. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, salva la soccombenza dei ricorrenti incidentali F.G. e M., che vanno condannati al pagamento delle spese nei confronti del condominio, liquidate come da dispositivo.

Il tenore della pronuncia di estinzione del giudizio esclude, con riguardo ai ricorsi del V., del Condominio e dell'Impresa Edilizia, l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto della proposizione dell'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560 Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 15/07/2015) 30/09/2015, n. 19560). Si dà atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali F.G. e M. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale di l'ingegnere ed a quelli incidentali del Condominio (OMISSIS) e dell'Impresa Edilizia. Rigetta il ricorso incidentale di F.G.M. e M.M.L.. Compensa le spese del giudizio tra le parti, salva la soccombenza, nei confronti del Condominio (OMISSIS), dei ricorrenti incidentali F.G. e M., che condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1000, 00, per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali F.G. e M., del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020